ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

L 275

46º anno

dell'Unione europea

25 ottobre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 1869/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003** 1

Regolamento (CE) n. 1870/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

★ **Regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione, del 23 ottobre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 5

Regolamento (CE) n. 1872/2003 della Commissione, del 22 ottobre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea 7

★ **Regolamento (CE) n. 1873/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale** ([1]) 9

★ **Regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE** ([1]) 12

Regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi 14

Regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi 17

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi 20

Regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione 23

Regolamento (CE) n. 1879/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 25

★ **Regolamento (CE) n. 1880/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** 26

★ **Regolamento (CE) n. 1881/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante modalità d'applicazione per quanto riguarda i titoli d'esportazione e le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari a destinazione di Cipro, di Malta e della Slovenia** 30

★ **Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio** [1] 32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2003/765/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie *Secale cereale* e *Triticum durum* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio** [1] *[notificata con il numero C(2003) 3862]* 47

2003/766/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte** *[notificata con il numero C(2003) 3880]* 49

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2003 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2003

sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ([3]), prima della fine del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati per determinare di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Poiché il governo di Maurizio non era pronto ad avviare i negoziati, in mancanza di informazioni richieste, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale ([4]), approvato con il regolamento (CE) n. 444/2001 ([5]), per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

([1]) Proposta dell'8 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Parere espresso il 24 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.
([4]) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 30.
([5]) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003 ([6]).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nell'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

— tonniere con reti da circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1,

— pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8,

— pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ([7]).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([6]) GU L 147 del 14.6.2003, pag. 40.
([7]) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MARONI

REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	59,0
	060	45,7
	064	83,6
	096	42,2
	204	60,5
	999	58,2
0707 00 05	052	112,4
	999	112,4
0709 90 70	052	90,3
	999	90,3
0805 50 10	052	93,0
	388	55,2
	524	91,8
	528	69,7
	999	77,4
0806 10 10	052	111,5
	400	187,6
	508	328,3
	999	209,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	61,0
	060	37,8
	388	76,1
	400	70,1
	404	79,8
	508	31,9
	720	39,9
	800	173,0
	804	104,8
	999	74,9
0808 20 50	052	87,4
	064	60,2
	720	43,9
	999	63,8

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2003

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato una nomenclatura delle merci, qui di seguito denominata la «nomenclatura combinata», che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2) Nel regolamento (CE) n. 535/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ([3]), è stata inserita la nota complementare 8 al capitolo 2 della nomenclatura combinata allo scopo di chiarire la classificazione delle carni e frattaglie commestibili salate della voce 0210 («carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie»). Nel 1995 questa nota è stata rinumerata come nota complementare 7.

(3) La classificazione nel capitolo 2 della nomenclatura combinata dipende essenzialmente dal trattamento utilizzato per garantire la conservazione a lungo termine di un determinato prodotto. La struttura del capitolo è descritta nella nota esplicativa generale del sistema armonizzato. Il capitolo 2 copre le carni e le frattaglie non cotte, fresche o refrigerate o che hanno subito uno dei vari trattamenti richiesti per garantire una conservazione a lungo termine, cioè, le carni e frattaglie non cotte congelate o salate, in salamoia, essiccate o affumicate.

(4) In base alla summenzionata nota esplicativa, le carni fresche mantengono la loro classificazione anche se messe temporaneamente sotto sale per conservarle durante il trasporto. Tale criterio si applica anche alle carni congelate, altrimenti tutte le carni a cui è stato aggiunto sale sarebbero considerate come carni salate della voce 0210. Affinché le carni siano classificate alla voce 0210, la salatura deve essere sufficiente ad assicurare la conservazione a lungo termine per fini diversi dal trasporto. A tale proposito, va notato che gli altri trattamenti elencati alla voce 0210, cioè salamoia, essiccatura e affumicatura, servono ad assicurare la conservazione a lungo termine del prodotto e non la sua conservazione temporanea durante il trasporto.

(5) Risulta opportuno chiarire e confermare che la salatura, ai sensi della voce 0210, è un trattamento usato per garantire la conservazione a lungo termine del prodotto.

(6) Pertanto, la nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere opportunamente modificata.

(7) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente:

> «Si considerano come "salate o in salamoia" ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.
([3]) GU L 68 dell'11.3.1994, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2003

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ([2]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 7 agosto 1986 e approvato con la decisione 87/471/CEE del Consiglio ([3]), modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994, e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio ([4]), prevede la possibilità di trasferimenti tra anni contingentali.

(2) La Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 22 settembre 2003.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2003, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

([1]) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
([2]) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.
([3]) GU L 263 del 14.9.1987, pag. 37.
([4]) GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

728 REPUBBLICA DI COREA				Limite adeguato	Adeguamento — Trasferimento tra limiti quantitativi			
Gruppo	Cat.	Unità	Limite 2003		Quantità	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	909 000	936 270	81 810	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	1 018 080
IB	4	Pezzi	16 533 000	17 690 310	1 487 970	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	19 178 280
IB	5	Pezzi	36 091 000	37 868 221	1 443 640	4	Uso anticipato dal 2004	39 311 861
IB	6	Pezzi	6 535 000	6 861 750	261 400	4	Uso anticipato dal 2004	7 123 150
IIB	12	Paia	220 639 000	238 290 120	19 857 510	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	258 147 630
IIB	28	Pezzi	1 264 000	1 365 120	113 760	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	1 478 880
IIB	83	kg	461 000	497 880	41 490	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	539 370
IIIA	35	kg	10 525 000	11 367 000	947 250	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	12 314 250

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione [2], in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando quanto segue,

(1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 i limiti massimi di residui vanno determinati per tutte le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nell'ambito della Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati ad animali allevati per la produzione di alimenti.

(2) I limiti massimi di residui vanno stabiliti previo esame, nell'ambito del comitato per i medicinali veterinari (CMV), di tutte le pertinenti informazioni fornite dai richiedenti conformemente alle disposizione del regolamento (CEE) n. 2377/90 e tenendo conto di tutte le informazioni di carattere scientifico disponibili pubblicamente e riguardanti la sicurezza dei residui della sostanza in questione per il consumatore di alimenti di origine animale, inclusi ad esempio i pareri del comitato scientifico per le misure veterinarie connesse con la salute pubblica e le relazioni del comitato congiunto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari.

(3) Nel determinare i limiti massimi di residui per quanto riguarda i residui di medicinali veterinari in alimenti di origine animale, è necessario specificare gli alimenti prodotti dall'animale trattato (tessuto-obiettivo) nonché la natura del residuo importante per il monitoraggio dei residui (residuo marker). Nel caso di medicinali veterinari da somministrare ad animali lattanti occorre determinare limiti massimi di residui per il latte.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 dispone che la determinazione di limiti massimi di residui non deve in alcun modo pregiudicare l'applicazione di altre relative legislazioni comunitarie.

(5) Il progesterone è un ormone progestativo e soggetto quindi alle restrizioni e al controllo d'utilizzazione degli ormoni ai sensi della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 [3], modificata dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4], che dispone che gli ormoni possono essere somministrati ad animali d'allevamento unicamente per fini terapeutici o zootecnici e a determinate condizioni.

(6) Il comitato scientifico per le misure veterinarie connesse con la salute pubblica ha ripetutamente ribadito che l'utilizzazione degli ormoni come fattori di crescita nella produzione di carne rappresenta un rischio potenziale per i consumatori, in considerazione delle proprietà farmaco-tossicologiche intrinseche degli ormoni e delle risultanze epidemiologiche. Tuttavia, al presente i dati disponibili sul progesterone sono insufficienti ai fini di una stima quantitativa dei rischi comportati dalla presenza di residui nella carne e dei prodotti a base di carne derivati da animali cui è stato somministrato progesterone; sotto questo aspetto, per il progesterone non possono essere definiti livelli di soglia.

(7) Il comitato per i medicinali veterinari ha ritenuto, nella sua valutazione iniziale e nelle valutazioni successive, che non fosse necessario, per la tutela della salute pubblica, determinare limiti massimi di residui per il progesterone ove utilizzato in medicinali veterinari autorizzati dalla legislazione comunitaria. Ha quindi proposto di includere tale sostanza nell'elenco figurante all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2377/90 gli Stati membri non possono vietare né impedire che sul loro territorio vengano posti in circolazione alimenti d'origine animale originari degli altri Stati membri adducendo come motivo che essi contengono residui di medicinali veterinari, qualora la sostanza in questione figuri nell'elenco dell'allegato II.

(8) L'organismo degli animali produce progesterone. Il livello della secrezione endogena di progesterone negli animali è variabile e dipende, in particolare, dal sesso, dall'età, dalla razza e del ciclo sessuale. Esistono metodi convalidati per rilevare il progesterone nei tessuti animali; ai fini del controllo dell'ottemperanza alle restrizioni di utilizzazione di cui alla direttiva 96/22/CE tuttavia questi metodi non permettono di distinguere tra gli ormoni endogeni ed i residui di progesterone somministrato.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
[2] GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3.
[3] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
[4] GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17.

(9) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 [2], la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti, quali i metodi di rilevamento e la realizzabilità di controlli miranti ad evitare i rischi connessi all'abuso di tali sostanze.

(10) La Commissione ritiene necessario introdurre misure di salvaguardia per evitare la possibilità di un uso improprio di medicinali veterinari contenenti progesterone. La restrizione delle possibilità di utilizzazione del progesterone all'esclusiva somministrazione per via intravaginale alle femmine delle specie bovina, ovina, caprina ed equina fornisce questa salvaguardia supplementare destinata ad impedire gli abusi, in quanto non è realisticamente possibile che i farmaci veterinari in questione, data la presentazione specifica, possano essere usati in modo improprio. Si ritiene pertanto opportuno inserire il progesterone nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 conformemente all'allegato del presente regolamento della Commissione, che limita l'uso del progesterone a questo scopo specifico ed a questa formulazione del prodotto.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal sesto giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

[1] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
[2] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è inserita la sostanza seguente:

2. **Sostanze organiche**

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali
«Progesterone (*)	Bovina, ovina, caprina, equina (femmina)

(*) Solo per somministrazione intravaginale a scopo terapeutico o zootecnico a norma della direttiva 96/22/CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione [2], in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, punto b) ii), dello stesso,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede l'approvazione di programmi nazionali degli Stati membri di lotta contro lo scrapie, purché tali programmi rispondano a determinati criteri stabiliti in detto regolamento. In base a quest'ultimo vanno inoltre definite garanzie addizionali che possono essere richieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni conformemente a detto regolamento.

(2) La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento d'ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili [3], stabilisce che ogni Stato membro introduca un programma d'allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in determinate razze ovine. La decisione prevede inoltre la possibilità di deroga all'obbligo per gli Stati membri di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di lotta contro lo scrapie, presentato ed approvato in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevede la sorveglianza attiva e permanente degli ovini e caprini morti in azienda per tutte le greggi dello Stato membro interessato.

(3) Nell'interesse della salute degli animali, i programmi nazionali di lotta contro lo scrapie vanno approvati unicamente per quegli Stati membri presumibilmente esenti dalla malattia o in cui la prevalenza di questa risulti scarsa. Il 7 marzo 2003, la Svezia e la Danimarca hanno presentato il loro programma nazionale di lotta contro lo scrapie, ritenuto conforme ai criteri imposti dal regolamento (CE) n. 999/2001. I territori di tali Stati membri risultano indenni dallo scrapie o presentano una bassa prevalenza della malattia. Di conseguenza, il programma di lotta della Svezia e della Danimarca va approvato.

(4) Sulla base del loro programma nazionale di lotta contro lo scrapie va accordata alla Svezia e alla Danimarca una deroga all'obbligo di istituire un programma dall'allevamento, quale previsto dalla decisione 2003/100/CE e vanno definite le garanzie addizionali riguardo agli scambi commerciali di cui all'allegato VIII, capitolo A, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(5) In futuro potranno essere approvati e definiti programmi nazionali di lotta contro lo scrapie e garanzie addizionali anche per altri Stati membri, nonché deroghe all'obbligo di istituire programmi di allevamento. Di conseguenza, è opportuno che tali misure siano fissate in un apposito regolamento.

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione dei programmi nazionali di lotta contro lo scrapie

I programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie degli Stati membri elencati in allegato vengono con ciò approvati.

Articolo 2

Garanzie addizionali relative alle aziende

1. Gli ovini e i caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro che non figura in allegato o da un paese terzo devono essere stati tenuti ininterrottamente, fin dalla nascita, in un'azienda che per almeno sette anni, prima della data della spedizione, abbia soddisfatto i seguenti requisiti:

a) non vi sia stato confermato alcun caso di scrapie;

[1] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
[2] GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.
[3] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

b) non sia stato soggetto ad alcuna misura di eradicazione a motivo della presenza di scrapie;

c) non accolga animali identificati come animali a rischio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo devono provenire da donatori che rispondono ai criteri enunciati al paragrafo 1.

Articolo 3

Restrizioni ufficiali alla mobilità

1. Gli Stati membri che figurano in allegato applicano le restrizioni ufficiali di cui al paragrafo 2 allo spostamento degli animali in aziende che accolgono ovini o caprini o conservano sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini, per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui hanno ricevuto tali animali, sperma, embrioni e ovuli laddove:

a) gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provengano da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo e

b) lo scrapie è conclamato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di spedizione degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli nello Stato membro o paese terzo di spedizione, come previsto alla lettera a).

2. Le aziende che accolgono animali e conservano sperma, embrioni e ovuli che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vanno sottoposte a restrizioni ufficiali per impedire l'ingresso nell'azienda o la fuoriuscita dalla stessa di tali animali, sperma, embrioni e ovuli, salvo nel caso in cui gli gli animali siano destinati direttamente al macello.

3. Le restrizioni allo spostamento di cui al paragrafo 2 non vanno applicate ad ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o a sperma, embrioni e ovuli di un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

Articolo 4

Deroghe all'obbligo di istituire un programma di allevamento

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri che figurano nell'elenco in allegato beneficiano della deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato

Svezia

Danimarca

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2003/2004.

(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, secondo il quale l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.

(3) È necessario specificare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [4].

(4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 [6] ed escludere alcune destinazioni.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 [8], gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che, in tal caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani tondi dei codici NC 1006 30 61 e 1006 30 92 per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Repubblica cooperativa di Guiana, il Madagascar, la Repubblica del Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali i termini di presentazione delle offerte sono stabiliti nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 t e non superiori a 3 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [9], ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[4] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.
[5] GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.
[6] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.
[7] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[8] GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.
[9] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse secondo lo schema riportato in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 6 novembre 2003 alle ore 10.

L'ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 17 giugno 2004.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso alcuni paesi terzi

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): ….

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (EUR)	Quantitativi minimi (*) (in tonnellate)
1			
2			
3			
4			
5			
ecc.			

(*) Di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2003/2004.

(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, secondo il quale l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.

(3) È necessario specificare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [4].

(4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 [6] ed escludere alcune destinazioni.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 [8], gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che, in tal caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Repubblica cooperativa di Guyana, il Madagascar, la Repubblica del Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali i termini di presentazione delle offerte sono stabiliti nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 t e non superiori a 3 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [9], ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[4] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.
[5] GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.
[6] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.
[7] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[8] GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.
[9] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse secondo lo schema riportato in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 6 novembre 2003 alle ore 10.

L'ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 17 giugno 2004.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora) : …

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (EUR/t)	Quantitativi minimi (*) (in tonnellate)
1			
2			
3			
4			
5			
ecc.			

(*) Di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2003/2004.

(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, secondo il quale l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.

(3) È necessario specificare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [4].

(4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 [6] ed escludere alcune destinazioni.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 [8], gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che, in tal caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato parboiled a grani lunghi B del codice NC 1006 30 67 per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Repubblica cooperativa di Guyana, il Madagascar, la Repubblica del Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali i termini di presentazione delle offerte sono stabiliti nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 t e non superiori a 3 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [9], ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[4] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.
[5] GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.
[6] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.
[7] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[8] GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.
[9] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse secondo lo schema riportato in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 6 novembre 2003 alle ore 10.

L'ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 17 giugno 2004.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato parboiled a grani lunghi B

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora) : …

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (EUR/t)	Quantitativi minimi (*) (in tonnellate)
1			
2			
3			
4			
5			
ecc.			

(*) Di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.

REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 [4], ha fissato le modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione.

(2) L'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso. Tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario. La situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara.

(3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 [6], gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 per l'isola della Riunione.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni seguenti.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se la spedizione concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione della durata di validità si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— la fissazione di una sovvenzione massima,

— o di non dar seguito alla gara.

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.
[4] GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.
[5] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[6] GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.

2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 6 novembre 2003 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 17 giugno 2004.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B verso l'isola della Riunione

Termine ultimo per la presentazione delle offerte (data/ora) : …

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della sovvenzione alla spedizione (EUR/t)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2003
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 [4], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1778/2003 della Commissione [5]. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1778/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1778/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.
[4] GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.
[5] GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1768/2003 della Commissione [2], in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley includendovi membri dell'OMC e territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema.

(2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante un avviso del 14 ottobre 2003, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema. L'aggiornamento consiste nell'inclusione della Bulgaria e della Malaysia in qualità di partecipante. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II al regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
[2] GU L 256 del 9.10.2003, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia

— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BIELORUSSIA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BULGARIA

Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

CANADA

— *Internazionale:*

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

— *Per il facsimile del certificato PK canadese:*

Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

— *Inchieste generali:*

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2e étage
BP 1613 Bangui
Repubblica centraficana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Cina

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Repubblica democratica del Congo

CONGO, Repubblica del

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Repubblica del Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Costa d'Avorio

CROAZIA

Ministry of Economy
Zagreb
Repubblica di Croazia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
DG External Relations A/2
B-1040 Bruxelles

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

UNGHERIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungheria

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israele

GIAPPONE

— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone

— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Giappone

COREA, Repubblica di

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Corea

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade
Beirut
Libano

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurizio

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

POLONIA

Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Polonia

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SLOVENIA

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Repubblica di Slovenia

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sudafrica

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailandia

UCRAINA

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ucraina

— International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirati arabi uniti

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Stati Uniti d'America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal nº 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante modalità d'applicazione per quanto riguarda i titoli d'esportazione e le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari a destinazione di Cipro, di Malta e della Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ([2]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari tra la Comunità, da un lato, e Cipro, Malta e la Slovenia, dall'altro, sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione dei paesi summenzionati all'Unione europea, il 1º maggio 2004, il notevole dislivello tra i dazi applicabili all'importazione e le restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può condurre a domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione per quantitativi di gran lunga superiori al fabbisogno del mercato di destinazione. Per scongiurare il rischio di siffatti movimenti speculativi, è opportuno limitare la durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati per i prodotti considerati a decorrere dal 1º novembre 2003 a destinazione di Cipro, di Malta e della Slovenia.

(2) Occorre pertanto derogare all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 ([4]).

(3) Inoltre, al fine di evitare distorsioni di traffico e segnatamente la rispedizione dei prodotti considerati verso Cipro, Malta o la Slovenia, mentre era stata inizialmente dichiarata e indicata nel titolo una destinazione diversa, è necessario disporre che in tal caso il tasso di restituzione da prendere in considerazione è quello vigente alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, in deroga all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ([6]).

(4) Il comitato di gestione per il latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, per i prodotti dei codici:

— NC 0405 a destinazione di Cipro,

— NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90 e 0405 a destinazione di Malta,

— NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90, 0405 e 0406 a destinazione della Slovenia,

la validità dei titoli d'esportazione con restituzione, rilasciati dal 1º novembre 2003 al 29 febbraio 2004, scade il 29 febbraio 2004.

Articolo 2

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo non sia stata rispettata per i titoli utilizzati dal 1º marzo al 30 aprile 2004 per l'esportazione dei prodotti dei codici:

— NC 0405 a destinazione di Cipro,

— NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90 e 0405 a destinazione di Malta,

— NC 0401, 0402, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404 90, 0405 e 0406 a destinazione della Slovenia,

il tasso di restituzione da prendere in considerazione per l'applicazione del suddetto articolo è quello applicabile per tali destinazioni alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
([2]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
([3]) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
([4]) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.
([5]) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
([6]) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2003

che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([3]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([4]),

considerando quanto segue:

(1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ([6]) è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serro nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ([7]), impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8 % rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO_2 e di altri gas a effetto serra nella Comunità ([8]), ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

(7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

([1]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.
([2]) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.
([3]) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.
([4]) Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.
([5]) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
([6]) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.
([7]) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
([8]) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

(8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.

(9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.

(10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.

(11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.

(12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [1].

(14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente [2].

(15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.

(16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.

(17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.

(18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.

(19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.

(20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica.

(21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [3] istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.

(22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

[1] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
[2] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
[3] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.

(24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.

(25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitatologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.

(30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

b) «emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;

d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;

e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

h) «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;

i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO_2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1º gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;

c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e

d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni, e

e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

Articolo 10

Metodo di assegnazione

Per il triennio che ha inizio il 1º gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95 % delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1º gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che ha inizio il 1º gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1º gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

a) tra persone all'interno della Comunità;

b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

Articolo 13

Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

Articolo 15

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1º gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

Articolo 17

Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Articolo 18

Autorità competente

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Articolo 19

Registri

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.

Articolo 20

Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (*) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

(*) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;

b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e

c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

Articolo 28

Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;

b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e

c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

Articolo 29

Forza maggiore

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;

b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;

c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;

d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto;

e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;

f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;

g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;

h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;

i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;

j) il raggruppamento;

k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici.

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005. L'utilizzo dei meccanismi è complementare all'azione interna, ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

Articolo 31

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	G. ALEMANNO

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
Attività energetiche	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Industria dei prodotti minerali	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m^3	Biossido di carbonio
Altre attività	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30

Biossido di carbonio (CO_2)

Metano (CH_4)

Protossido di azoto (N_2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF_6)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
   — nome dell'impianto,
   — indirizzo, codice postale e paese,
   — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
   — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
   — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
   — dati relativi all'attività,
   — fattori di emissione,
   — fattori di ossidazione,
   — emissioni complessive, e
   — elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
   — emissioni complessive,
   — informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
   — elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

   a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

   b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

   c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

   d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

   a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

   b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

   c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2003
che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie *Secale cereale* e *Triticum durum* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 3862]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ([2]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In Austria la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di frumento duro (*Triticum durum*) e di segala (*Secale cereale*) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno dello Stato membro in questione.

(2) È impossibile coprire la domanda di sementi di dette specie in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE.

(3) È quindi opportuno che l'Austria sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 novembre 2003, la commercializzazione di sementi di dette specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4) Occorre inoltre autorizzare la commercializzazione di tali sementi negli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare l'Austria con sementi delle specie succitate.

(5) È altresì opportuno che l'Austria svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento duro e di segala invernali che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 30 novembre 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell'allegato della presente decisione,

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera d), e punto G, lettera d), della direttiva 66/402/CEE.

2. La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

([1]) GU 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66.
([2]) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora

a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

L'Austria svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (in % del seme puro)
Triticum durum	Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur	250	70
Secale cereale	Albedo, Amilo, EHO-Kurz, Elect, Kier, Kustro, Motto, Nikita, Oberkärntner, Schlägler	300	75

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte

[notificata con il numero C(2003) 3880]

(2003/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione [2] in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2002, la Francia e l'Austria hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione di aver constatato, per la prima volta, la presenza nei rispettivi territori di focolai di *Diabrotica virgifera* Le Conte (in appresso «l'organismo») e delle misure adottate per controllarli.

(2) Nel 2002, il controllo è stato effettuato nelle aree dell'Italia già infestate dall'organismo, in particolare nelle monocolture di mais e nei luoghi di possibile introduzione dell'organismo come gli aeroporti ed i posti doganali. Sembra che le misure di eradicazione adottate in Veneto per limitare la diffusione dell'organismo siano state efficaci e che il numero degli esemplari sia diminuito. In Lombardia e in Piemonte, sono stati catturati numerosi esemplari dell'organismo adulto in diverse province, mentre un focolaio è stato individuato per la prima volta nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(3) Da una recente ricerca condotta dalla Comunità, relativa alle possibilità di insediamento dell'organismo sul territorio comunitario, risulta che i principali fattori occorrenti per tale insediamento, come le condizioni trofiche e climatiche, sono presenti nella Comunità.

(4) Inoltre, tale ricerca mette in evidenza la grave minaccia fitosanitaria che l'organismo ed i suoi effetti nocivi possono costituire per la produzione comunitaria di granturco, in termini di possibili perdite economiche e di una maggiore dipendenza dagli insetticidi nonché della necessità di trovare un'alternativa al granturco ai fini della rotazione delle colture.

(5) La direttiva 2000/29/CE vieta soltanto l'introduzione e la diffusione dell'organismo nella Comunità. Tuttavia non esistono misure da applicare quando gli Stati membri rilevano nuovi focolai in zone fino ad allora esenti o quando la presenza dell'organismo è accertata in una fase iniziale di sviluppo della popolazione. Occorre pertanto definire tali misure, allo scopo di eradicare l'organismo entro un ragionevole lasso di tempo.

(6) Dette misure debbono includere un controllo generale della presenza dell'organismo negli Stati membri.

(7) Le misure vanno applicate al fine di controllare la diffusione dell'organismo nella Comunità, la delimitazione delle zone, i movimenti delle piante ospiti, della terra e dei macchinari, nonché la rotazione delle colture nelle zone delimitate.

(8) È opportuno che i risultati di tali misure siano oggetto di una valutazione costante e che si esamini la possibilità di istituire ulteriori misure in base ai risultati di tale valutazione.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri verificano che la presenza, presunta o confermata, di *Diabrotica virgifera* Le Conte (in appresso «l'organismo») sia segnalata ai rispettivi organismi ufficiali responsabili a norma della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno controlli ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nelle zone del rispettivo territorio in cui viene coltivato il granturco.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione ed agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

1. Quando i risultati del controllo di cui all'articolo 2 confermano la presenza dell'organismo in un'area precedentemente considerata esente, gli Stati membri delimitano alcune zone che comprendono le seguenti parti:

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 138 del 5.6.2003, pag. 47.

a) una zona del focolaio che circonda il punto in cui è stato catturato l'organismo ed ha un raggio di almeno 1 km; e

b) una zona di sicurezza che circonda la zona del focolaio ed ha un raggio di almeno 5 km.

Inoltre gli Stati membri possono definire una zona tampone che circonda le zone del focolaio e di sicurezza.

2. L'esatta delimitazione delle zone di cui al paragrafo 1 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nello Stato membro di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.

3. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona del focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.

4. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, la zona delimitata è abolita e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'articolo 4.

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle aree in cui si trovano le zone di cui al paragrafo 1, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

Articolo 4

1. Tramite adeguate trappole a feromoni, da disporre a reticolato e da controllare regolarmente, gli Stati membri controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo ed il numero di trappole nonché la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali ed alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri verificano che nella zona del focolaio:

a) non vengono trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nello Stato membro di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di granturco che si trovano nella zona del focolaio non può essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il granturco non è raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nello Stato membro di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di granturco è attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non è coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, viene effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco nell'anno in cui l'organismo è stato rilevato ed in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco vengono ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di granturco sono rimosse dai campi non coltivati a granturco.

3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri verificano che nella zona di sicurezza sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco contro l'organismo, nell'anno in cui questo è stato rilevato ed in quello successivo.

4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere l'attuazione nella zona tampone di una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta.

Articolo 5

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative a:

— le aree delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5,

— i periodi stabiliti e le relative giustificazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c),

— il trattamento attuato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 6

Entro il 1º dicembre 2003, gli Stati membri procedono all'adeguamento delle misure adottate per prevenire la diffusione dell'organismo in modo da rendere tali misure conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

La Commissione riesamina l'applicazione della presente decisione entro il 28 febbraio 2005, ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione